



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni , 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

4° settore

ORDINANZA N° 6942

IL SINDACO

VISTA la nota prot.18132/09 con la quale il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL 9 di Grosseto, a firma del Responsabile, con la quale viene richiesto di predisporre un’ordinanza contingibile ed urgente tesa a vietare l’alimentazione dei piccioni da parte dei cittadini a seguito di segnalazione degli abitanti di Via Vivarelli e Via XX Settembre;

DATO ATTO che, l’eccessivo numero di popolazione aviaria presente, crea, in diverse parti del territorio comunale, inconvenienti igienico-sanitari, sia per le maleodoranze del guano prodotto, sia per il potenziale sviluppo di germi patogeni derivanti dall’accumulo di guano medesimo;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla nota della U.F. Igiene e Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. n. 9 per il controllo dei piccioni in ambito urbano dal quale si evince che l’unica misura efficace per poter ridurre la presenza di piccioni selvatici urbanizzati è quella di non somministrare alimenti e di adottare misure antiposa, definite anche dissuasori;

RITENUTO pertanto di dover provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica;

VISTO l’art. 32 della Legge 23.12.1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale” che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell’ambiente e la tutela della salute pubblica;

VISTO l’art. 4 della Legge Regionale n. 16/00 “Riordino in materia di igiene e sanità pubblica”, modificata dalle Leggi Regionali n. 58/01 e n.62/08, ai sensi del quale il Sindaco adotta gli interventi suggeriti dai servizi della U.S.L.;

VISTO l’art. 50 del D.lgs: 18.2.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” che definisce le attribuzioni del Sindaco per l’emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

ORDINA

1) E’ vietato a chiunque di fornire alimenti ai piccioni con espresso divieto di gettare al suolo mangime, scarti, avanzi alimentari in tutta la zona urbana;

2) I proprietari di edifici situati in zona urbana sono tenuti a mantenere perfettamente pulite da guano o piccioni morti le aree private sottostanti i fabbricati e le strutture interessate dalla presenza di piccioni.

A V V E R T E

Che saranno eseguiti controlli da parte dei Vigili Urbani per la verifica del rispetto della presente ordinanza;

che gli inadempienti incorreranno nelle sanzioni previste dalle normative vigenti.

Dalla Residenza Municipale, li 15-01-2010

IL SINDACO

f.to

F.to Ing. Arturo CERULLI